

**Oggetto: Annullamento di n. 13 Piani Territoriali Paesistici operato con di D.P.R. del 29.7.1998 e del 20.10.1998 e con sentenze T.A.R. della Sardegna del 6.10.2003 da n. 1203 a n. 1208/2003 – Effetti. °**

Il Presidente, nella sua qualità di Assessore ad interim degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica nonché della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in merito a quanto in oggetto, riferisce quanto segue.

Con i Decreti del Presidente della Repubblica e le sentenze del T.A.R. della Sardegna richiamati in oggetto sono stati annullati i Piani Territoriali Paesistici approvati con Decreti del Presidente della Regione del 6.8.1993, ad esclusione di quello del Sinis (P.T.P. n° 7) che, peraltro, è stato anch'esso impugnato ed in relazione al quale si è in attesa della pronuncia del T.A.R. Sardegna.

Senza entrare nel merito del contenuto delle citate pronunce del T.A.R. della Sardegna, che saranno oggetto di valutazione al fine di verificare la sussistenze dei presupposti per proporre gravame avverso le stesse, il Presidente rileva che la situazione così venutasi a determinare richiede un immediato intervento urgente sia sul piano legislativo che su quello amministrativo.

#### **INTERVENTI DI NATURA LEGISLATIVA**

Sul piano legislativo appare necessario provvedere con urgenza all'integrazione ed all'aggiornamento del disegno di legge già approvato dalla Giunta Regionale promuovendo ogni azione utile ai fini del suo celere esame da parte del Consiglio Regionale.

Infatti, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n° 1/10 dell' 11.01.2001 venne approvato apposito Disegno di Legge che intendeva sopperire alle conseguenze derivanti dall'annullamento di sette piani paesistici per effetto dei D.P.R. citati in oggetto.

Al riguardo il Presidente ritiene necessario che il citato D.d.L. venga rivisitato con particolare attenzione relativamente alle previsioni inerenti il contenuto e la semplificazione dell'iter di approvazione dei piani paesistici e che preveda norme transitorie di salvaguardia volte a garantire il rispetto dei beni ambientali e, nel contempo, a fare salvo l'affidamento riposto dai privati nei provvedimenti emanati in applicazione dei piani oggetto di annullamento.

24.10.2003 (38/2)

Per le finalità predette, il Presidente ritiene opportuno che la Presidenza della Regione provveda alla costituzione ed al coordinamento di un gruppo di lavoro tecnico, avvalendosi delle risorse professionali presenti nell'Amministrazione Regionale ed, in particolare, negli Assessorati Regionali: della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; degli Enti Locali ed Urbanistica; nonché, ove ritenuto necessario, di altre professionalità esterne alla Regione, rinvenibili presso altre amministrazioni e propone alla Giunta Regionale che alla costituzione ed al coordinamento del gruppo di lavoro provveda il Direttore Generale della Presidenza della Regione stessa.

Il Presidente propone, inoltre, stante l'estrema urgenza di attivare le iniziative di competenza della Giunta Regionale e nelle more della nomina degli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nonché degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di individuare l'Assessore Pasquale Onida quale delegato dalla Giunta stessa ai fini della formulazione delle linee di indirizzo politico che il gruppo di lavoro predetto dovrà assumere a riferimento per le finalità sopra indicate.

Ciò in considerazione del fatto che l'Assessore Pasquale Onida, già Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, è stato firmatario, unitamente all'Assessore Regionale pro-tempore degli Enti Locali, del Disegno di Legge in materia di pianificazione paesistica ed urbanistica approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1/10, in data 11 gennaio 2001, ora all'esame del Consiglio Regionale e da aggiornare ed integrare.

#### INTERVENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Sul piano amministrativo il Presidente ritiene necessario individuare la normativa attualmente applicabile, a seguito delle richiamate pronunce, con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti adottati in applicazione dei piani annullati

Ciò al fine di evitare che la situazione di incertezza venutasi a determinare consenta la realizzazione di interventi immobiliari di tipo speculativo ed onde garantire una corretta ed efficace tutela paesistico-ambientale del territorio regionale, specie di quello costiero.

A tal proposito il Presidente rileva che in ciascuna delle sentenze in oggetto è contenuta un'indicazione circa la normativa applicabile a seguito dell'annullamento laddove si afferma *"Resta fermo l'obbligo, per l'Amministrazione, di provvedere all'approvazione di un nuovo piano, nel rispetto dell'art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, con*

24.10.2003 (38/2)

*esercizio della facoltà di cui all'art. 3 ter (recte 1 ter). Resta fermo il disposto dell'art. 1 quinquies del medesimo D.L."*

Circa l'obbligo di provvedere all'approvazione di nuovi piani paesistici, il Presidente rileva che non può darsi corso alla redazione di nuovi piani in quanto il contenuto del piano paesistico, così come definito dall'art. 10 e 10-bis della L.R. 22.12.1989 n° 45, non appare pienamente coerente con le previsioni e gli indirizzi dell'accordo Stato-Regioni del 19.04.2001, con cui si recepiscono i contenuti fondamentali della Convenzione Europea del Paesaggio, oltre che con le innovazioni contenute nel T.U. n° 490/1999 che debbono essere ancora recepite legislativamente dalla Regione Sardegna.

Ulteriore motivazione circa la necessità di un intervento legislativo, deriva dalle considerazioni svolte dalle Sentenze del T.A.R. Sardegna e dal parere del Consiglio di Stato allegato ai provvedimenti Presidenziali di annullamento il cui portato non può trovare attuazione in presenza dell'attuale quadro normativo regionale.

Per quanto attiene all'esercizio della facoltà di cui al richiamato art. 1 ter, secondo comma, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Presidente ricorda che in data 23 dicembre 1985, dal n. 2997 al n. 3012 sono stati emanati i Decreti dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con i quali sono stati posti vincoli di provvisoria non trasformabilità, aventi vigenza sino all'adozione dei Piani Territoriali Paesistici ed interessanti quindici ambiti di particolare rilevanza e significatività paesistico-ambientale.

Il Presidente, al riguardo, fa presente che i citati decreti mantengono la loro efficacia in assenza di pianificazione paesistica, così come previsto esplicitamente dall'art.162 del T.U. 490/99, ad eccezione di quello n°2999 del 23.12.1985, relativo al Sinis in quanto riguardante un ambito compreso in un piano territoriale paesistico ancora vigente (P.T.P. n° 7).

Ad essi, pertanto, in conseguenza dell'intervenuto annullamento dei P.T.P., va riconosciuta piena efficacia ed operatività sino all'approvazione di nuovi piani paesistici, previa verifica delle trasformazioni legittimamente intervenute in attuazione dei P.T.P. annullati e conseguente perimetrazione approvata con Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, previa Deliberazione della Giunta Regionale delle aree su cui le misure di salvaguardia non possono avere concreta efficacia.

Resta comunque salva la facoltà di procedere in seguito all'ulteriore modifica dei predetti decreti, ove se ne dovesse ravvisare la necessità a seguito di intervenute disposizioni legislative.

La verifica di cui sopra dovrà certificare che la vigenza dei vincoli ex art.1-ter della L.431/85 già apposti, dovrà estendersi a tutti gli areali con essi individuati con esclusione di quelli già interessati da piani, programmi o progetti di iniziativa pubblica ovvero da processi di trasformazione che ne abbiano modificato integralmente le caratteristiche originarie.

A tal fine dovrà darsi mandato specifico agli uffici regionali competenti che, in raccordo con le amministrazioni comunali interessate provvedano alla concreta perimetrazione di cui sopra.

Il Presidente precisa comunque che i vincoli di cui ai predetti decreti, devono considerarsi integrati con le prescrizioni di tutela relative alle aree indicate dall'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 tuttora vigente ed operante.

Il Presidente propone pertanto che, sulla base di tali considerazioni, venga emanata apposita circolare indirizzata ai competenti uffici regionali ed ai Comuni della Sardegna.

Nella stessa circolare, da adottarsi previa deliberazione della Giunta ed a firma del Presidente nella sua veste di Assessore ad interim della Pubblica Istruzione ed Urbanistica, dovrà precisarsi, tra l'altro, che gli strumenti urbanistici adottati non vengono caducati automaticamente dall'annullamento dei piani paesistici ancorché sugli stessi prevalgano le norme di provvisoria salvaguardia sopra richiamate.

Il Presidente precisa, altresì, che gli interventi assentiti o concessi, ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli sopra citati, in relazione ai quali non vi sia stato l'inizio delle opere ovvero le opere eseguite non abbiano determinato l'irreversibile trasformazione del fondo, sono da considerarsi non più eseguibili.

La Giunta, dopo ampio ed approfondito dibattito

**DELIBERA**

in conformità

Il Direttore Generale  
Gianfranco Duranti

Il Presidente  
Italo Masala